

## **BGer 1C\_165/2011 vom 6. März 2012**

Bundesgericht, 2012-03-06, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_1C\\_165\\_2011](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_165_2011)

FR: TF 1C\_165/2011 du 6 mars 2012

IT: TF 1C\_165/2011 del 6 marzo 2012

### **Erwägungen**

#### **E. 1.1**

Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito ( DTF 136 II 497 consid. 3).

#### **E. 1.2**

La via del ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli art. 82 segg. LTF è di principio aperta contro le decisioni prese in ultima istanza cantonale riguardo ai provvedimenti amministrativi di revoca della licenza di condurre. La legittimazione del ricorrente è pacifica ( art. 89 cpv. 1 LTF ). Interposto tempestivamente contro una decisione di ultima istanza cantonale, non suscettibile d'impugnazione dinanzi al Tribunale amministrativo federale, il ricorso è ammissibile sotto il profilo degli art. 86 cpv. 1 lett. d, 90 e 100 cpv. 1 LTF.

#### **E. 1.3**

Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF , il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per la violazione del diritto, in cui rientra l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, ma non l'adeguatezza della decisione impugnata (cfr. MARKUS SCHOTT, in Basler Kommentar BGG 2011, n. 34 all'art. 95).

#### **E. 1.4**

Secondo l' art. 42 cpv. 2 LTF , nel ricorso occorre spiegare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio viola il diritto: critiche appellatorie, argomentazioni vaghe e semplici rinvii agli atti cantonali non sono quindi ammissibili ( DTF 134 II 244 consid. 2.1; 134 IV 36 ; 133 II 249 consid. 1.4.1). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute laddove il ricorrente lamenta la violazione di diritti fondamentali ( art. 106 cpv. 2 LTF ), nonché l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, dato che ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell' art. 9 Cost. e del diritto federale ( DTF 136 II 508 consid. 1.2, 304 consid. 2.4 e 2.5).

#### **E. 2.1**

Il giudice delegato, richiamando la prassi del Tribunale federale, ha ritenuto che l'autorità amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di condurre deve di principio attenersi agli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. Essa può scostarsene solo se può fondare la sua decisione su accertamenti di fatto sconosciuti al giudice penale o da lui non presi in considerazione, se assume nuove prove il cui apprezzamento conduce a un risultato diverso o se l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice penale è in netto contrasto con i fatti accertati o, infine, se il giudice

penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione ( DTF 129 II 312 consid. 2.4 pag. 315; 124 II 103 consid. 1c/aa; sentenza 1C\_29/2007 del 27 agosto 2007 consid. 3). Come rettamente ricordato dall'istanza precedente, l'autorità amministrativa e la Corte cantonale possono nondimeno procedere autonomamente a una valutazione giuridica diversa dei fatti e valutare diversamente le questioni giuridiche, segnatamente l'apprezzamento del pericolo e la colpa ai sensi degli art. 16 segg. LCStr ( DTF 120 Ib 312 consid. 4b; sentenze 1C\_105/2011 del 26 settembre 2011 consid. 2.3.2, 1C\_224/2010 del 6 ottobre 2010 consid. 4.2).

Il giudice delegato ha poi rilevato che questa giurisprudenza è applicabile anche nel caso in cui i reati sono stati commessi all'estero e siano stati giudicati da un magistrato penale straniero. In effetti, le autorità amministrative sono vincolate a una decisione penale pronunciata all'estero, in concreto in Italia, allorché l'imputato sapeva o doveva prevedere che, per aver condotto all'estero in stato di ebbrietà, nei suoi confronti sarebbe stata aperta in Svizzera una procedura di revoca della licenza di condurre ed egli omette di far valere nell'ambito del procedimento penale (anche sommario) i diritti garantiti alla difesa ( DTF 123 II 97 consid. 3c/aa pag. 104, 464 consid. 2; cfr. anche DTF 128 II 133 ; 129 II 168 ).

Al riguardo giova aggiungere che l' art. 16bis LCStr , relativo alla revoca di una licenza di condurre dopo un'infrazione commessa all'estero, ha rimediato all'assenza della sufficiente base legale rilevata nella DTF 133 II 331 (sentenza 1C\_316/2010 del 7 dicembre 2010 consid. 2).

## **E. 2.2**

L'istanza precedente ha stabilito che il ricorrente non avrebbe dovuto accettare il procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti secondo l' art. 444 CPP italiano, con la relativa diminuzione, postulato dal suo difensore, se avesse ritenuto che la condanna penale inflittagli in Italia poggiasse su presupposti fattuali inesatti. Egli avrebbe dovuto avvalersi della procedura ordinaria, addurre in quella sede tutte le censure e i mezzi di prova che riteneva utili per la sua difesa e impugnare se del caso l'eventuale condanna subita in primo grado.

## **E. 2.3**

Questa conclusione è corretta, ricordato in particolare che il giudice delegato rilevato, con riferimento agli accertamenti fattuali, che agli atti mancano riscontri scientifici oggettivi in grado di comprovare inconfutabilmente nel sangue del ricorrente una concentrazione di alcol superiore allo 0.8 o/oo, necessaria per qualificare la gravità dell'infrazione alla LCStr ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. d LCStr, ha ritenuto provata solo l'elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida. Il decreto del Prefetto di Como è stato notificato non solo al ricorrente, ma pure alla Sezione ticinese della circolazione, per cui in effetti il ricorrente sapeva o doveva prevedere che in seguito si sarebbe innestata pure una procedura amministrativa in Svizzera. Anche il Tribunale federale, di massima, risulta quindi vincolato ai fatti accertati nel procedimento penale estero.

### **E. 2.3.1**

Del resto, riguardo alla mancata impugnazione della sentenza di condanna italiana, il ricorrente si limita a rilevare di non averla contestata non perché avrebbe riconosciuto i fatti imputatigli, ma semplicemente in quanto, al suo dire, un ricorso contro una "decisione

assunta sulla base di un accertamento empirico, in Italia, sarebbe stato un esercizio improduttivo". Nella replica egli aggiunge che non l'avrebbe impugnata in quanto espressamente consigliato in tal senso dal proprio legale italiano, poiché l'eventuale ricorso sarebbe stato sprovvisto di effetto sospensivo e il procedimento sarebbe durato almeno un anno e quindi oltre la durata della pena accessoria della sospensione della patente di guida limitatamente al territorio italiano.

### **E. 2.3.2**

Ora, non spetta al Tribunale federale esprimersi sulla strategia difensiva adottata dal ricorrente e dal suo legale italiano. Nondimeno, male la si comprende, rilevato che il ricorrente medesimo sostiene che, sulla base di una sentenza della Corte di Cassazione penale italiana, l'asserita violazione del diritto di essere informato sulle conseguenze del rifiuto di sottoporsi agli accertamenti tendenti a verificare l'eventuale stato di ebbrezza e la pretesa mancata possibilità di farsi assistere da un avvocato comporterebbero addirittura la nullità dell'atto di revoca. In tale ambito giova inoltre rilevare, come accertato dal Giudice delegato, senza essere contestato dal ricorrente, e come risulta dai verbali di accertamento della polizia locale di Como, che al momento del controllo egli si è rifiutato di firmare il verbale di elezione di domicilio e di nomina di un difensore. In questi documenti figura espressamente la facoltà dell'interessato di nominare un difensore di fiducia. Egli risulta comunque essere stato assistito da un difensore d'ufficio e, come visto, per lo meno in un secondo tempo, di essersi anche fatto consigliare da questi. Nel verbale si fa inoltre riferimento all'art. 187 comma 7 del Codice della strada italiano, che, per il rifiuto di sottoporsi ai citati accertamenti, prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

### **E. 2.3.3**

Nulla impediva quindi al ricorrente, patrocinato da un legale, di impugnare la decisione di condanna italiana. In tale ambito, egli avrebbe potuto contestare l'asserita mancata informazione della polizia sulle conseguenze del rifiuto di sottoporsi a esami alcolemici e in particolare sulle conseguenze amministrative del ritiro della patente, peraltro notorie, come rettamente rilevato dall'istanza precedente. Per di più, per quanto attiene all'applicazione del diritto svizzero alla fattispecie, il ricorrente non censura, per lo meno con un'argomentazione conforme a quanto imposto dall' art. 42 LTF , i numerosi argomenti posti a fondamento del giudizio impugnato, in ispecie l'accertamento ch'egli avrebbe potuto far intervenire un difensore di fiducia o d'ufficio e, sempre come rilevato dall'istanza precedente e da lui non contestato, che né sarebbe stato necessario avvisarlo della facoltà di farsi assistere da un avvocato, né, con riferimento alla dottrina (YVAN JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, Berna 2007, n. 18 pag. 130), ch'egli avrebbe dovuto essere compiutamente informato sulle conseguenze del suo diniego di sottoporsi alle analisi ordinate dalla polizia italiana. Ora, quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto ( DTF 133 IV 119 consid. 6.3).

### **E. 3.1**

Il ricorrente critica poi il fatto che il provvedimento di revoca menziona ancora sempre l'infrazione grave alla LCStr per guida in stato di ebbrezza iscritta nel registro automatizzato delle misure amministrative e quindi il suo mancato stralcio. Nelle osservazioni al ricorso,

la Corte cantonale rileva, invero in parte in maniera contraddittoria, che la reiezione del ricorso e la conseguente conferma della decisione governativa non hanno permesso la riforma della risoluzione della Sezione della circolazione nel senso auspicato dal ricorrente. Aggiunge che non spetterebbe alle autorità giudiziarie far modificare le iscrizioni menzionate nel citato registro, l'interessato potendo chiederne, "senza alcuna utilità pratica", sulla base dell'art. 13 cpv. 3 dell'ordinanza 18 ottobre 2000 concernente il menzionato registro (RS 741.55), la correzione, segnatamente nel senso che la revoca inflittagli dipende da un'elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida e non per aver guidato in stato di ebbrietà.

### **E. 3.2**

Ora, nella replica il ricorrente non contesta del tutto questa tesi, per cui il Tribunale federale non deve esaminare oltre la questione di sapere se questo accertamento doveva o meno figurare nel dispositivo della sentenza impugnata ( art. 42 LTF ), che in effetti non rinvia ai considerandi della stessa. Allo stesso rimane comunque la possibilità di chiedere la rettifica del contestato dispositivo nel senso testé esposto giusta l'art. 40 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (BORGHI/CORTI, Compendio di procedura amministrativa ticinese, 1997, n. 1c ad art. 40).

### **E. 4**

Il ricorso, in quanto ammissibile, deve pertanto essere respinto. Le spese seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.